

IL PRESIDENTE

Introduce il punto all'ODG ad oggetto: "Regolamento IUC – Modifica ed integrazione" e passa la parola al Sindaco.

Il Sindaco illustra la proposta, spiegando che si vuole estendere la tariffa puntuale del servizio raccolta rifiuti anche agli esercizi commerciali ed, inoltre, si propone una misura che agevola la lotta all'evasione fiscale.

A questo punto il Presidente, preso atto dell'assenza di interventi, mette ai voti la proposta, che viene approvata con la seguente votazione:

Votanti: n. 10

Favorevoli: n. 7

Contrari: n. 3 (consiglieri Tomarchio, Scudieri, Di Mulo)

Astenuti: n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente;

DELIBERA

DI INTEGRARE l'art. 34 con il comma 4 "*Per il servizio di gestione dei rifiuti e dei rifiuti assimilati è istituita la tariffa puntuale, sulla base di un sistema di misurazione della quantità di rifiuti conferiti (D.M. 20 aprile 2017)*";

DI INSERIRE al Titolo 5 - Disposizioni comuni del vigente Regolamento I.U.C. il seguente art. 60/bis: "*Il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura del 5%, è destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate nella misura dell'1% e al trattamento accessorio del personale dipendente nella misura del 4%, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale.*

La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione."

DI CONFERMARE in ogni altra sua parte il Regolamento IUC che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. A);

TRASMETTERE il presente atto mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro i termini previsti ai sensi dell'art. 1 comma 10 lett. e) Legge 208/2015.